LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE

Art. 4

Scuola secondaria

La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalita' di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacita' e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilita', e di offrire loro conoscenze e capacita' adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area e' ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, e' garantita la possibilita' di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attivita' complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realta' sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attivita' e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realta' culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli op portuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'universita'. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che puo' essere fatto valere, anche ai fini della ripresa

degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Versione in vigore dal 9 marzo 2000, non più in vigore dal 17 aprile 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
Estremi	Legge 10 febbraio 2000, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-riordino-dei-cicli-dell-istruzione/art-4-scuola-secondaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it